



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
(Provincia di Bologna)

Numero: 90

Casalecchio di Reno, 08/09/2005

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione nelle vie Panoramica e Dé Bregoli e definizione della ZONA RESIDENZIALE ai sensi dell'art. 3 del Codice della Strada.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che nell'anno 2003 è stata inaugurata la passerella pedonale "ponte di Pace" attraverso la quale, con un percorso breve e suggestivo, è possibile raggiungere il parco della Chiusa lasciando l'autovettura nei parcheggi del Municipio e di via dello sport;
- che strade limitrofe al parco della Chiusa necessitano di una particolare regolamentazione della circolazione atta a dare precedenza a pedoni e ciclisti rispetto agli altri autoveicoli, in quanto poste all'interno del percorso ciclopedonale che collega il parco ai parcheggi e alle fermate del trasporto pubblico;
- che si è provveduto al restauro e alla automazione del cancello posto in via Panoramica all'altezza di vicolo Dei Santi;
- che i cittadini residenti in via Panoramica hanno in varie occasioni manifestato la difficoltà a raggiungere le loro residenze e a fare accedere alle proprie eventuali visitatori;

- sentito il parere favorevole della commissione traffico 7/6/2004
- sentito il parere favorevole della giunta del 14/9/2004
- sentito il parere favorevole della commissione consigliere Assetto e sviluppo del territorio
- sentito il parere del parroco e dei residenti in zona;
- visto il "Nuovo codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- visto il D. Leg.vo n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Panoramica e Dé Bregoli

- **precedenza ai pedoni e ai velocipedi su tutta la sede stradale;**
- **limite di velocità massima 30 km/h;**
- **P'istituzione di 5 dossi rallentatori di velocità, come previsto dall'art 179 comma 6 lettera a del regolamento al fine di ridurre la velocità a 30 Km/h; i suddetti dossi vengano pre segnalati attraverso il posizionamento della segnaletica verticale: "limite di velocità 30 km/h" fig. II 50 e il segnale "dosso" fig. II art. 85;**
- **divieto di sosta dalle ore 0 alle 24 con rimozione forzata nei tratti:**
 - Via Panoramica, fra la via Porrettana e via Bregoli lato chiesa;

- via Panoramica fra il civico 4 e vicolo dei Santi lato civici pari;
- Via Bregoli lato chiesa.

Nei giorni di sabato pomeriggio, festivi e prefestivi dal 1 maggio al 30 settembre inclusi i giorni di Pasqua, lunedì dell'Angelo e 25 aprile:

- **Divieto di sosta dalle ore 14 alle ore 20 nei tratti:**
 - Via Panoramica da via Porrettana a via Bregoli, lato monumento alla Croce;
 - Via Porrettana fra il civico 4 e vicolo dei Santi, lato parco;
 - Via Bregoli lato parco.
- **Sosta consentita alle autovetture dei residenti muniti di apposito titolo di sosta come da ord. n. ... negli spazi delineati da segnaletica orizzontale di colore bianco dalle ore 14 alle ore 20.**

- Il responsabile dell'ufficio Traffico è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
- Il personale del comando di Polizia Municipale, gli ausiliari del traffico, nonché gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- A norma del art.3 comma 4, della legge n.241 del 7.8.90 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 6.12.71, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo di Bologna.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del DLgs n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/92.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio Traffico.
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

IL DIRIGENTE

Arch. Vittorio Emanuele Bianchi





COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
(Provincia di Bologna)

Numero: 81

Casalecchio di Reno, 08 settembre 2005

OGGETTO: Titolo di sosta per la ZONA RESIDENZIALE PARCO DELLA CHIUSA

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che con ordinanza n. 90 è stata disciplinata la circolazione e la sosta nella ZONA RESIDENZIALE PARCO DELLA CHIUSA definita dall'art. 3 del Codice della strada in cui si fa riferimento ad apposito TITOLO DI SOSTA valido, nei giorni di sabato pomeriggio, festivi e prefestivi dal 1 maggio al 30 settembre inclusi i giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo nelle vie Panoramica e Dé Bregoli;

ORDINA

Il rilascio dei TITOLI DI SOSTA come di seguito definiti alle persone fisiche residenti e le persone fisiche titolari di un regolare contratto di affitto ad uso abitativo nelle seguenti vie: Panoramica e Dé Bregoli, in possesso di autoveicoli o ciclomotori a 3 o 4 ruote.

Validità del titolo

Fatti salvi eventuali provvedimenti di revoca o modifica emessi dall'Amministrazione comunale, i titoli hanno la seguente validità:

- fino alla scadenza dei requisiti descritti (residenza anche temporanea nella zona) e esclusivamente all'interno della ZONA RESIDENZIALE PARCO DELLA CHIUSA comprendente le vie Panoramica e Dé Bregoli, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e della segnaletica.

Regole per l'utilizzo

- Il titolo deve essere apposto in maniera ben visibile sul parabrezza del veicolo
- Il titolo deve essere restituito all'Amministrazione comunale alla data di scadenza (se specificata) e comunque qualora non sussistano più i requisiti che hanno dato luogo al rilascio, come espressi al punto precedente;
- Il titolo è strettamente correlato alla targa del vicolo; pertanto il titolare è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale la variazione della targa unitamente al numero identificativo del titolo
- Il titolare è tenuto a richiederne la sostituzione nei seguenti casi:
 - deterioramento che ne causi l'illeggibilità (restituendo il contrassegno deteriorato)
 - furto (è necessario presentare denuncia alle autorità di pubblica sicurezza)
 - smarrimento (con autocertificazione)

Il rilascio dei titoli viene effettuato presso l'Ufficio Traffico via dei Mille, 9.

- Il responsabile dell'ufficio Traffico è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
- Il personale del comando di Polizia Municipale, gli ausiliari del traffico, nonché gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- A norma del art.3 comma 4, della legge n.241 del 7.8.90 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 6.12.71, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo di Bologna.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del DLgs n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interessa alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/92.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio Traffico.
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

IL DIRIGENTE

Arch. Vittorio Emanuele Bianchi

